



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI

DECRETO PER LA SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA CON IL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.

Il Giudice di Pace, dott. Giuseppe Capogreco,

preso atto della disposizione di cui all'art. 127, comma 3, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (*"Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte"*);

letto altresì l'art. 127 ter C.P.C. che consente la sostituzione dell'udienza – anche se precedentemente fissata e se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice – con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che tali disposizioni sono applicabili dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace ai processi in corso alla data dell'1 luglio 2023;

DISPONE

che l'udienza del 1 marzo 2024, per i medesimi incumbenti, sia sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di sintetiche note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato. **Ciò ad eccezione dei procedimenti indicati in calce che saranno trattati in presenza.**

ASSEGNA

alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza, preferibilmente entro le ore 9:00, per il deposito telematico delle predette note scritte.

INVITA

i procuratori delle parti:

- a scambiare tramite PEC note eventualmente depositate;
- ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

AVVERTE


che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente decreto:

- ciascuna parte costituita può opporsi alla trattazione scritta entro cinque giorni dalla comunicazione ed, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, il Giudice disporrà in conformità;
- il giorno di scadenza del termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte sarà considerato data di udienza a tutti gli effetti e che il Giudice provvederà entro i successivi trenta giorni ad adottare il provvedimento decisivo oppure necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- se nessuna delle parti depositerà le note nel termine perentorio sopra indicato verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte oppure fissata una nuova udienza, e se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine perentorio o comparirà all'udienza, verrà ordinato che la causa sia cancellata dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione senza ritardo alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Locri, 9.2.2024

Il Giudice di Pace
Dott. Giuseppe Capogreco



PROCEDIMENTI CHE SARANNO TRATTATI IN PRESENZA

1792/2019 rg 49/2022 rg 1334/2022 rg

ORE 9:00

712/2021 rg 1333/2022 rg

ORE 9.30

169/2023 rg

ORE 10:00

241/2023 rg

ORE 10:30

